STUDIO CATENA
DOTTORI COMMERCIALISTI

NEWSLETTER per i Soci Confindustria Chieti Pescara
a cura dello Studio Catena – Dottori Commercialisti

IL CONCORDATO PREVENTIVO NEL NUOVO CODICE DELLA CRISI

In attuazione della Legge 19 Ottobre 2017 n.155 è stato recentemente approvato il D.Lgs. n. 14/2019 denominato "Codice della Crisi e dell'insolvenza". Tale intervento legislativo ha apportato numerose modifiche rispetto alla previgente disciplina.

All'interno del Titolo IV, rubricato "Strumenti di regolazione della crisi", capo III, Sezione I, trova collocazione l'art.84 "Finalità del concordato preventivo".

Nello specifico, l'articolo delinea quelle che sono le finalità del concordato preventivo; ovvero sia la realizzazione del soddisfacimento dei creditori da parte del debitore attraverso la continuità aziendale o, in alternativa, tramite la liquidazione del patrimonio. Si ripropongono quindi, con novità, i già previsti istituti del concordato preventivo con continuità e liquidatorio.

Il legislatore non fornisce una specifica definizione per il concordato liquidatorio; la natura liquidatoria, piuttosto, si deduce dall'esclusione delle condizioni previste per l'attuazione del concordato in continuità.

Tale continuità può essere diretta (ove coinvolga l'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato) o indiretta (nel caso in cui la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività avvenga da parte di un soggetto diverso dal debitore). Qualunque sia la forma con la quale si realizza la continuità, la *conditio sine qua non* affinché si parli di concordato preventivo è costituita dal mantenimento o dalla riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione.

La norma offre la possibilità, al debitore di scegliere in che modo vuole soddisfare i suoi creditori; attraverso la continuità aziendale o, alternativamente, con la liquidazione del patrimonio. La prima ipotesi è disciplinata dal comma 3) dell'articolo sopra menzionato. Dalla lettura di quest'ultimo emerge, pertanto, che i creditori devono essere soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino.

La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità, per i primi due anni di attuazione del piano del concordato, derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei dipendenti calcolata rispetto a quelli in forza nei due esercizi antecedenti al momento del deposito del ricorso.

Nel considerare la condizione posta al comma 3 (che specifica che nel concordato in continuità i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavo prodotto dalla continuità aziendale, ivi compresa la cessione del magazzino) ci si pone il problema dell'esclusione degli incassi dei crediti rispetto ai proventi derivanti dalla cessione del magazzino (che contrariamente rientrano in quelli atti a qualificare la continuità); tale condizione appare ambigua dato che entrambi le voci rientrano nell'attivo circolante. La scelta del legislatore può dipendere dalla necessità di assicurare l'effettivo realizzo di quanto previsto attraverso la cessione di beni di sicura vendibilità.

Nell'ipotesi di mancata verifica delle condizioni di sopra riportate (i ricavi attesi dalla continuità nei primi due anni di attuazione del piano derivino da un'attività d'impresa alla quale siano addetti almeno la metà della media dei dipendenti calcolata rispetto a quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso) è possibile accedere unicamente al concordato di tipo liquidatorio.

Questa seconda ipotesi è disciplinata dal successivo comma quarto, dell'art.84 D.Lgs. n.14/2019, il quale prevede condizioni molto più stringenti:

- l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10% rispetto alla liquidazione giudiziale;
- il soddisfacimento dei creditori chirografari non può essere inferiore al 20% dell'ammontare complessivo del credito chirografario.

La scelta di prevedere tale fattispecie fissando limiti rigorosi, è quella di farne una alternativa alla liquidazione giudiziale, non meramente sovrapponibile nei risultati ad essa.